



[Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33](#)

**Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni**



Parte I

Evoluzione del principio di trasparenza

Parte II

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33

Parte III

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

Parte IV

Vigilanza e responsabilità



Parte I


Evoluzione del Principio della Trasparenza



Articoli 3 e 97 della Costituzione

e

il principio generale della trasparenza



Evoluzione del principio della trasparenza

Legge n. 241/1990


Art.1

Principi generali dell'attività amministrativa



Amministrazione trasparente

Amministrazione aperta



Dall'Open Government all'Open Data



Legge n. 15/2009

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della **produttività** del lavoro pubblico e alla **efficienza** e **trasparenza** delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”



D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Titolo II

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche



Legge n. 69/2009

Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività,
nonchè in materia di processo civile

Art. 21

Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti
e sui tassi di assenza
e di maggiore presenza del personale



Norme introdotte nel 2012

- Art 18 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 **”Misure urgenti per la crescita del Paese”**, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 **”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.”**.



Atti RER per attuazione art 18

- Deliberazione della GR 28 dicembre 2012, n. 2056/2012:
Indirizzi interpretativi;
- Costituzione di un gruppo di lavoro giuridico con i referenti delle
Direzioni e degli Enti sub-regionali;
- Predisposizione di un sistema informatico che reperisce i dati disponibili
nelle banche dati



Legge 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.



Autorità Anticorruzione

Organi centrali - Organi periferici



Organi periferici

- Responsabile per la prevenzione della corruzione (art 1 comma 7 l.n.190/12)
- Organismo indipendente valutazione (OIV)



Art.1 comma 15 L.n.190/2012

La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni (**LEP**) ed è assicurata mediante pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative a procedimenti amministrativi



Accessibilità totale

Rapporto con il diritto di accesso (L. 241/1990):

La trasparenza non richiede istanza e nemmeno sussistenza di un interesse

Rapporto con la normativa sulla privacy:

Esigenza di contemperamento di opposte esigenze



Art.22 L. n. 241/1990

Diritto di accesso

Legittimazione soggettiva degli “interessati”

Soggetti privati anche portatori di interessi pubblici e diffusi

Titolarità di interesse diretto concreto attuale

Situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l'accesso



Tutela della Privacy

Art.4 c.2 lett.d

Presupposti per il trattamento di dati sensibili
(es. trattamenti in ambito sanitario e sociale)

- Tipi di dati da trattare e operazioni da eseguire
- Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dai trattamenti dei dati



Il trattamento dei dati sensibili è consentito solo se sono stati preventivamente individuati e resi pubblici i tipi di dati oggetto di trattamento

- Individuazione da parte del garante del trattamento di dati sensibili di rilevante interesse per i quali è consentito il trattamento (art.26 c.2 codice della privacy)



Diritto di accesso ai dati sensibili Art.22 L.n.241/90

Obbligo generale dei soggetti pubblici di conformare il trattamento dei dati sensibili secondo le modalità volte a prevenire violazioni di diritti, di libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.



I Pilastri del decreto trasparenza

- Riordinare i fondamentali **obblighi di pubblicazione** derivanti dalle normative stratificate negli ultimi anni
- Uniformare gli obblighi e **le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni**
- **Definire ruoli, responsabilità e processi** in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo
- Introdurre il nuovo istituto dell'**accesso civico**



Concetto di “pubblicazione” (art. 2)

- nei siti delle PA: documenti, informazioni, dati → per il diritto di chiunque di accedere direttamente e immediatamente
- regole tecniche: ALLEGATO A: struttura sito “Amministrazione trasparente”



Art. 3

Pubblicità e diritto alla conoscibilità

Tutti i documenti, le informazioni e dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria
sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli ,
di fruirne gratuitamente di utilizzarli
e riutilizzarli ai sensi dell'art. 7



Art. 4

Limiti alla trasparenza

- Obbligo di pubblicazione = possibile pubblicazione e trattamento dati personali (non sensibili o giudiziari)
- Possibile pubblicazione dati per cui non vi è obbligo (rispetto dei limiti di legge), anche con anonimizzazione



(Determinazione 7 febbraio 2013 n.49 del Garante per la Protezione dei dati personali)

- dati identificativi dei provvedimenti riguardanti persone fisiche da cui è possibile evincere informazioni relative allo stato di salute degli interessati ovvero lo stato economico sociale di disagio



Art.6 Qualità delle informazioni

- Integrità
- Costante aggiornamento
- Completezza
- Tempestività
- Semplicità della consultazione
- Comprensibilità
- Omogeneità
- Conformità ai documenti originali



Publicazione

Art. 7

Come pubblicare

i documenti, le informazioni e i dati, a garanzia della qualità delle informazioni diffuse, sono pubblicati attraverso i siti istituzionali in formato di tipo aperto ai sensi dell' art.68 del CAD e gli stessi dati sono liberamente riutilizzabili secondo la normativa vigente



Publicazione

Art. 8

Momento in cui pubblicare:

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati tempestivamente e tenuti aggiornati sul sito istituzionale per il periodo indicato all'art 8 c. 2



Entro i termini previsti dalle disposizioni che prevedono lo specifico obbligo di pubblicazione



Art.10

Misure per un adeguato livello di trasparenza della P.A

- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
- Piano della performance
- Sistema di misurazione e valutazione della performance
- Relazione sulla performance



Programmi per la trasparenza

- Piano per la prevenzione della corruzione
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (già previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 (in abrogazione) - costituisce, di norma, una sezione del Piano (art 10, comma 2)



Ambito oggettivo

Sono oggetto di pubblicazione gli atti di:

- Organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni (ad es personale, contrattazione ed incarichi)
- Gestione economico finanziaria delle risorse pubbliche
- Gestione delle prestazioni offerte e dei servizi erogati
- Settori speciali



Norma speciale per atti normativi e amministrativi generali (art 12)

Obbligo di pubblicare:

- 1) Le norme che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle singole PA con link a "normattiva"
- 2) direttive, programmi, istruzioni, circolari e norme che regolano organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti
- 3) per le norme regionali: estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati



Coordinamento e semplificazione degli obblighi di trasparenza esistenti in vari provvedimenti distinti in macro aree



“Organizzazione e attività delle PP.AA”

Artt. 15-21

Obblighi di pubblicazione di dati relativi ad organi di amministrazione



“Organizzazione e attività delle PP.AA”

Art.22

Obblighi di pubblicazione di dati relativi a:

- **enti pubblici**
- **società con quote anche minoritarie**
- **enti di diritto privato**



“ Organizzazione e attività delle PP.AA ”

Art. 23

Obblighi di pubblicità di provvedimenti di

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente (codice dei contratti pubblici);
- c) concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera;
- d) accordi stipulati dalla P.A. con i privati o altre PP.AA.



“ Organizzazione e attività delle PP.AA ”

Art. 25

Obblighi di pubblicazione dei controlli sulle imprese

Sul sito istituzionale e sito www.impresaungiorno.gov.it



“ Organizzazione e attività delle PP.AA ”

Artt. 26 e 27

Obblighi di pubblicazione di :

sovvenzioni;
contributi, sussidi, ausili finanziari ;
attribuzioni di vantaggi economici di qualsiasi genere



Art.53

abrogazione dell'art 18 del decreto legge
n.83/2012, convertito in legge dalla l. n.
134/2012



Principio Generale:

**Obbligo di pubblicazione di contributi,
sussidi vantaggi**

Eccezioni rispetto ai soggetti privati:

Sono esclusi(comma 4 art.26) i “dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti dai quali sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”



Principio di necessità

trattamento di dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o dati personali di natura diversa



Cosa pubblicare

- a) Nome dell'impresa o ente (e dati fiscali) o della persona
- b) Importo
- c) Norma o titolo giuridico a base dell'attribuzione
- d) Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del procedimento
- e) Modalità per l'individuazione del beneficiario
- f) Link al progetto selezionato, e al curriculum del soggetto incaricato



“Uso delle risorse pubbliche”

Artt. 29-31

- Bilancio preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati
- Beni immobili e gestione del patrimonio
- Controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione



“Prestazioni offerte e servizi erogati”

Artt. 32-36

- Carta della qualità dei servizi;
- Costi contabilizzati per ogni servizio erogato ed il relativo andamento nel tempo
- Tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente



“Settori speciali”

Artt. 37-43

- a) Contratti pubblici di lavori servizi e forniture
- b) Pianificazione, realizzazione e valutazione opere pubbliche
- c) Pianificazione e governo del territorio
- d) Informazioni ambientali
- e) Servizio sanitario nazionale
- f) Interventi straordinari e di emergenza



“Settori speciali”

a) Contratti pubblici di lavori servizi e forniture
(informazioni relative alle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture);

b) Pianificazione, realizzazione e valutazione opere pubbliche
(atti di programmazione anche pluriennale di OO.PP, linee guida per la valutazione di investimenti, relazioni annuali, informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica etc.)



“Settori speciali”

c) Pianificazione e governo del territorio

- atti di governo del territorio (piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione).

Prima che gli atti siano approvati occorre pubblicare tempestivamente gli schemi di provvedimento.

d) Informazioni ambientali

- Informazioni ex art.2, co 1, lett a) d.lgs.195/2005
- Relazioni di cui all'art.10 d.lgs.195/2005



“Settori speciali”

e) Servizio sanitario nazionale (art. 41)

- Procedure, dati e informazioni concernenti conferimenti di incarichi dirigenziali;
- Avvisi e bandi di selezione
- Elenchi strutture private accreditate

f) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)

Provvedimenti adottati in caso di calamità, deroghe e motivi, atti amministrativi e giurisdizionali, termini per esercizio poteri straordinari, costi dell'intervento, forme di partecipazione degli interessati



Art.41

Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale

Ambito soggettivo:

- amministrazioni ed enti del servizio sanitario nazionale
- Servizi sanitari regionali, aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, Agenzie, enti ed organismi pubblici che svolgono programmazione e forniture dei servizi sanitari



Obblighi di pubblicazione di ambito generale



Dati sulla contrattazione collettiva (art.21), dati relativi agli enti pubblici, società e ad enti di diritto privato vigilati, partecipati, controllati (art.22), i provvedimenti amministrativi (art.23), dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art.24), controlli alle imprese (art.25), concessioni di contributi e attribuzioni di vantaggi economici (artt.26 e 27),



Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso di risorse pubbliche (artt.29- 31)

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati (artt.32-36)

- Carta servizi
- Documento contenente standard di qualità dei servizi
- Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi e tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'anno precedente
- Indicatore tempestività dei pagamenti



Art.34

Oneri informativi gravanti sul cittadino e sulle imprese

Onere informativo come obbligo informativo o adempimento che comporta raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e la produzione di informazioni e documenti della P.A.



Art.35

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati



Art.41 c.3

Strutture sanitarie private accreditate

La Regione pubblica:

- ogni anno l'elenco delle strutture sanitarie accreditate
- gli accordi intercorsi per l'accreditamento



Art.41 c.6

Obbligo di pubblicare nel sito
“liste di attesa”

Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi per ciascuna
tipologia di prestazione erogata

Parte IV

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art.43

Responsabile per la trasparenza

Responsabile per la prevenzione della corruzione
(Art.1 c 7 Legge n.190/20)

Funzioni di controllo e aggiornamento del
Programma triennale della trasparenza

Obbligo di segnalare a OIV,CIVIT e ufficio di disciplina il
mancato o ritardato adempimento agli obblighi della
trasparenza

Art.44

Compiti dell' OIV

Valuta la coerenza tra gli obiettivi del Programma della trasparenza e quelli indicati nel Piano delle performance

Valutazione delle performance sia organizzativa sia individuale del Responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati

Art.45 Compiti della CIVIT

- Funzioni di controllo
- Funzioni di ispezione

Funzioni di monitoraggio

Art.45

Compiti della CIVIT

- Funzioni di controllo
- Funzioni di ispezione
- Funzioni di monitoraggio

Violazione degli obblighi di trasparenza

Responsabilità dirigenziale(art.21 d.lgs. N.165/2001)

Responsabilità per danno all'immagine della P.A.

Responsabilità delle performance

Responsabilità penale

Sanzioni

1. Sanzioni a carico di soggetti
2. Sanzioni a carico di enti o organismi

Sanzioni a carico di soggetti

- 1.Sanzioni disciplinari
- 2.Sanzioni per responsabilità dirigenziale
- 3.Sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa
- 4.Sanzioni amministrative
- 5.Sanzioni di pubblicazione

Sanzioni a carico di enti o organismi

1. Mancato trasferimento di risorse

Fattispecie di inadempimento

Omessa pubblicazione di dati ex art.15 c.2

Estremi degli atti di conferimento incarichi
dirigenziali a soggetti estranei alla P.A.
Incarichi di collaborazione o consulenza a
soggetti esterni

In caso di pagamento del corrispettivo:

1. Responsabilità disciplinare

2. Applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta

Sanzioni a carico di enti vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato.

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della P.A. vigilante

Ad essi spettante

- Ragione sociale
- Misura della partecipazione
- Durata dell'impegno
- Onere gravante sul bilancio della P.A.
- Numero dei rappresentanti della P.A. negli organi di governo
- Trattamento economico spettante
- Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi
- Incarichi di amministratori e trattamento economico

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt.14 e 15

- Componenti degli organi di indirizzo
- Soggetti titolari dell'incarico

Sanzione

Divieto di erogare a favore di tali enti
somme a qualsivoglia titolo da parte della
P.A. vigilante

Sanzioni a carico dei gruppi consiliari

Omessa pubblicazione

Riduzione del 50% delle risorse da trasferire
o da assegnare nel corso dell'anno

Violazione degli obblighi di trasparenza

Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale

Eventuale causa di Responsabilità all'immagine della P.A.

Valutazione ai fini della corresponsione

a. della retribuzione accessoria di risultato

b. della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

Mancata predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale

Eventuale causa di Responsabilità all'immagine della P.A.

Valutazione ai fini della corresponsione

a. della retribuzione accessoria di risultato

b. della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

Sanzioni per casi specifici

Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati previsti all'art.14 con riferimento a:

- a. Situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico
- b. Titolarit di imprese
- c. Partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il 2° grado di parentela
- d. Compensi cui dà diritto la carica

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione

Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione o degli organismi interessati

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.22 c.2 con riferimento a:

- a. Ragione sociale
- b. Misura di partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere che grava in bilancio
- c. Numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante
- d. Risultati di bilancio degli ultimi 3 anni
- e. Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Sanzioni amministrativa pecuniaria da 500
a 10.000 euro a carico del responsabile
della violazione

Sanzioni a carico degli amministratori di società

Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari

- Fine -